

# STUDIO PERINETTO LORENZO

DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSULENTI DEL LAVORO

CODICE FISCALE PRN LNZ 51P14 L219F - PARTITA I.V.A. 01507470019  
10121 - TORINO - CORSO MATTEOTTI, 44 - TEL. 011 5623588 (3 LINEE R.A.) - FAX 011 5624225

LORENZO PERINETTO  
CONSULENTE DEL LAVORO

RICCARDO PERINETTO  
DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE DEI CONTI

ANDREA NOVALI  
DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE DEI CONTI

GIORGIO ORECHIA  
DOTTORE COMMERCIALISTA

STEFANO CARPANE TO  
ESPERTO CONTABILE  
REVISORE DEI CONTI

ROBERTO LONGO  
DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE DEI CONTI

Torino, lì 24 gennaio 2011

## Circolare n. 01/2011

Gentile Cliente,

l'anno è appena iniziato e come al solito ci troviamo a doverci confrontare con novità dell'ultima ora, ma già incalzanti. Come consuetudine dello studio ritengo opportuno riepilogarVi per sommi capi i temi di interesse comune, che saranno meglio illustrati ed approfonditi in occasione dell'incontro organizzato dallo studio giovedì 27 p.v. alle ore 18.00.

Vi invito pertanto a leggere con la dovuta attenzione il contenuto della presente circolare ed a partecipare all'incontro di cui poc'anzi.

### 1. Legge di stabilità (Finanziaria 2011):

**1.1. Bonus energetico per la riqualificazione edifici (articolo 1, comma 48).** Viene prorogata fino al 31 dicembre 2011 la detrazione IRPEF/IRES del 55% prevista per le spese di cui all'art. 1, commi dal 344 a 347, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, ascrivibili alle seguenti causali:

- interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti;
- interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali, finestre comprensive di infissi;
- installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda;
- interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione.

La novità riguarda l'ampliamento dell'orizzonte temporale della ripartizione della detrazione che passa da 5 anni a 10 anni.

**1.2. Credito d'imposta per ricerca e sviluppo (articolo 1, comma 25).** Arriva un credito d'imposta, nel limite di spesa di 100 milioni di euro, in favore di imprese che affidano attività di ricerca e sviluppo a università o enti pubblici di ricerca. Esso spetta per investimenti realizzati dal 1° gennaio 2011, fino al 31 dicembre 2011, in una misura percentuale che verrà stabilita con apposito decreto interministeriale (Economia-Istruzione). Il credito d'imposta dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi, ma non occorre alla formazione del reddito e (soprattutto) non concorre alla formazione della base imponibile Irap e non rileva ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi. Specifica importante: il credito d'imposta è utilizzabile solo in compensazione.

**1.3. Leasing immobiliare (articolo 1, commi 15-16).** Viene modificato il regime fiscale dei contratti di leasing immobiliare per quanto attiene le imposte di registro, ipotecarie e catastali applicabili alla stipula del contratto, sui canoni periodici ed in occasione del riscatto del bene. La norma si applica a partire dal 1° gennaio 2011 e prevede un meccanismo di solidarietà passiva tra la società concedente e il conduttore. Per rendere più chiara la portata dell'intervento esemplifichiamo le modifiche.

	<b>Acquisto in Leasing REGOLE 2010</b>	<b>Acquisto in Leasing REGOLE 2011</b>
<b>ACQUISTO DEL BENE</b>	Corrispettivo: 100.000 IVA: 20.000 Registro: 168 Ipotecastali: 2.000	Corrispettivo: 100.000 IVA: 20.000 Registro: 168 Ipotecastali: 4.000
<b>RISCATTO</b>	Corrispettivo opzione: 1.000 IVA: 200 Registro: 168 Ipotecastali: 2.000	Corrispettivo opzione: 1.000 IVA: 200 Registro: 168 Ipotecastali: 168 x 2

I contratti in corso di esecuzione alla data del 1° gennaio 2010 saranno soggetti ad una imposta sostitutiva delle imposte ipotecarie catastali che dovrà essere pagata entro il 31/03/2011.

**1.4. Accertamenti parziali (articolo 1, commi 17).** L'articolo 1, comma 17, della legge di stabilità 2011 allarga il campo di azione dell'accertamento parziale sia per le imposte sui redditi sia per l'IVA. L'accertamento parziale è una modalità di controllo fiscale dei contribuenti più snella e rapida rispetto all'accertamento ordinario, che comporta la necessità di verificare l'intera posizione fiscale dei soggetti. L'accertamento parziale, nella sua formulazione storica, scatta qualora da segnalazioni, accessi, ispezioni o verifiche siano stati acquisiti elementi probatori sufficienti per stabilire l'esistenza di un reddito non dichiarato o di un maggior reddito rispetto a quanto dichiarato. Le integrazioni apportate ampliano la portata dell'accertamento parziale alle seguenti attività:

- inviti a comparire rivolti ai contribuenti con la richiesta di dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti anche a seguito delle indagini finanziarie;
- inviti per l'esibizione o trasmissione di atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento;
- questionari inviati ai contribuenti per ottenere dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti o anche nei confronti di altri soggetti passivi d'imposta con i quali abbiano intrattenuto rapporti.

In tal caso le risposte dei questionari potrebbero determinare l'emanazione dell'accertamento ovvero l'archiviazione nel caso in cui non ci sono le condizioni per procedere. Inoltre, è bene ricordare che l'accertamento parziale non preclude la possibilità di reiterare l'attività impositiva, nel senso che l'Ufficio può sempre emettere nuovi accertamenti a sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.

Infine, al momento della richiesta di **comparizione**, il contribuente può essere invitato a tentare una forma di **accordo**, prima ancora di procedere alla notifica di un avviso di accertamento. L'invito a comparire ha carattere unicamente informativo e in esso sono indicati i periodi d'imposta suscettibili di accertamento, il giorno e il luogo dell'appuntamento, nonché gli elementi rilevanti ai fini dell'accertamento; il contribuente potrà riconoscere la fondatezza delle contestazioni sollevate dall'ufficio, e sulla base delle indicazioni da lui fornite, lo stesso Ufficio potrà rettificare e ridefinire, a vantaggio del contribuente, l'imponibile precedentemente accertato. Tale forma di accordo, denominato **"accertamento con adesione"**, può essere richiesto anche dal contribuente con una domanda in carta libera: un modo efficace che consente agli uffici di ridurre il contenzioso e di anticipare i tempi della riscossione del tributo.

**1.5. Sanzioni (articolo 1, commi 18-22).** Costerà più caro regolarizzare le violazioni commesse a partire dal **1° febbraio 2011**. E' stata, infatti, modificata la misura delle sanzioni ridotte previste in caso di utilizzo del ravvedimento operoso. In particolare:

- per i versamenti omissi, carenti o tardivi sanati entro 30 giorni, la sanzione passa da un dodicesimo a un decimo del minimo (dal 2,5% al 3%);
- per la regolarizzazione entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione (o, quando non è prevista dichiarazione, entro un anno dalla violazione), la sanzione sale da un decimo a un ottavo del minimo (ad esempio, per il "ravvedimento lungo" dei versamenti si pagherà il 3,75%, non più il 3%);
- per rimediare all'omessa presentazione della dichiarazione (al massimo entro 90 giorni), la sanzione passa a un decimo del minimo, cioè 25 euro (attualmente è di 21 euro, un dodicesimo del minimo).

Leggero aumento anche per le sanzioni, contenute negli atti emessi dal 1° febbraio 2011, in caso di:

- accertamento con adesione (si passa da un quarto a un terzo);
- acquiescenza (da un quarto a un terzo);
- definizione agevolata delle sanzioni (da un quarto a un terzo);
- conciliazione giudiziale (da un terzo al 40%);
- adesione agli inviti al contraddittorio e ai processi verbali di constatazione (da un ottavo a un sesto).

**1.6. Modifiche al regime IVA sulla cessione di immobili da parte di imprese di costruzione e di ristrutturazione (articolo 1, commi 85).** L'articolo 1 comma 85 dispone un'agevolazione per le imprese di costruzione e di ristrutturazione estendendo di un anno, rispetto agli attuali quattro, il periodo di imponibilità IVA per la cessione di immobili.

Viene quindi modificato l'art. 10 comma 1 n.8 bis e ter del DPR 633/1972 nei quali è prevista la cessione dell'immobile in esenzione IVA decorsi quattro anni dalla sua costruzione o ristrutturazione. Con l'attuale modifica il regime di esenzione scatta quindi decorsi cinque anni dalla costruzione o ristrutturazione, in luogo dei quattro.

**1.7. Proroga per il 2011 delle misure di detassazione dei premi di produttività.** Viene prorogata al 31/12/2011 la possibilità di applicare alle somme erogate ai lavoratori dipendenti privati, in relazione ad incrementi di produttività e al raggiungimento di risultati aziendali, un'imposta sostitutiva pari al 10%, in luogo dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali.

Rispetto alla disciplina applicabile nel 2010:

1. Vengono confermati:

- l'ambito soggettivo di applicazione della tassazione agevolata (lavoratori dipendenti del settore privato, con esclusione dei titolari di redditi assimilati al lavoro dipendente, quali i collaboratori coordinati e continuativi con o senza progetto);
- l'importo massimo delle somme detassabili (6.000 euro, da considerare al lordo dell'imposta sostitutiva, ma al netto dei contributi previdenziali obbligatori a carico del lavoratore);

2. viene invece innalzato da 35.000 a 40.000 euro il limite reddituale, riferito all'anno precedente, cui è subordinato l'accesso all'incentivo. La proroga dell'agevolazione per il 2011 si applica, quindi, ai lavoratori titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2010, a 40.000 euro, al lordo delle somme assoggettate, in tale anno, all'imposta sostitutiva.

La L. 220/2010 conferma la possibilità di detassare tutti gli emolumenti, anche se riconosciuti in misura fissa e stabile. Connessi ad incrementi di produttività, innovazione, efficienza organizzativa e competitività aziendale (ivi comprese le indennità o maggiorazioni di turno e i compensi per lavoro notturno e straordinario):

- a prescindere dal fatto di essere stati disposti unilateralmente dal datore di lavoro ovvero essere stati riconosciuti sulla base di una disposizione di contratto collettivo (nazionale, territoriale, aziendale) o a seguito di una pattuizione individuale tra datore e lavoratore;
- purchè le finalità di incremento della produttività trovi riscontro in un'esplicita dichiarazione del datore di lavoro, da apporre, secondo quanto stabilito dalla ris. Agenzia delle Entrate 14/12/2010 n. 130, nello spazio riservato alle annotazioni del modello CUD.

**2. Comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA.** Il Decreto legge 78 del 31 maggio 2010 ha introdotto l'obbligo, per tutti i soggetti passivi IVA di comunicare telematicamente tutte le operazioni rilevanti ai fini IVA, vale a dire le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute, di valore unitario pari o superiore a 3.000 euro al netto dell'IVA. Sostanzialmente è stato reintrodotta l'invio degli elenchi clienti e fornitori riferito però esclusivamente alle operazioni poste in essere tra soggetti titolari di Partita IVA, sopra un determinato valore.

Tuttavia si è resa necessaria una precisazione relativamente al valore minimo dell'operazione sopra il quale scatta l'obbligo di comunicazione telematica, vale a dire che per i soggetti che non hanno l'obbligo di emettere la fattura bensì scontrini fiscali e ricevute fiscali (che espongono il valore della cessione o della prestazione al lordo dell'imposta) il limite è stato elevato a 3.600 euro al lordo dell'IVA, indipendentemente dall'aliquota dell'operazione (4%, 10%, 20%).

Si precisa che non rientrano tra le operazioni oggetto di comunicazione tutte quelle poste in essere con soggetti extracomunitari per le importazioni e le esportazioni.

La comunicazione sarà effettuata telematicamente entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello a cui l'operazione fa riferimento. Pertanto per le operazioni poste in essere a partire dal 2011 la comunicazione sarà effettuata entro il 30 aprile 2012 e così via per le annualità successive.

Per il periodo di imposta 2010 la comunicazione potrà essere effettuata entro il 31 ottobre 2011 e l'importo minimo delle operazioni rilevanti è stato innalzato a 25.000 euro. Per operazioni rilevanti si considerano solo quelle certificate da fattura e non da altri documenti come lo scontrino fiscale e la ricevuta fiscale.

**3. L'accertamento sintetico (spesometro/redditometro) alla luce delle modifiche del D.L. 78/2010.** Dal momento che le modifiche di cui al D.L. citato sono applicabili sui redditi prodotti a decorrere dal periodo d'imposta 2009 è chiaro che ci sarà una coesistenza tra la normativa previgente e quella attuale e cioè fino a quando l'accertamento sugli anni antecedenti il 2009 non sarà più possibile in quanto tali annualità saranno prescritte.

Pertanto per meglio inquadrare la situazione si è pensato di fare cosa gradita nel riportare la seguente tabella comparativa tra le due normative:

<p align="center"><b>Vecchia formulazione</b> <b>ex D.M. 1992</b> <i>(applicabile fino ai redditi 2008)</i></p>	<p align="center"><b>Nuova formulazione</b> <b>ex D.L. 78/2010</b> <i>(applicabile ai redditi dal 2009 in poi)</i></p>	<p align="center"><b>Commento alle modifiche</b></p>
<p align="center"><b>Articolo 38, comma 4</b></p>	<p align="center"><b>Articolo 38, comma 4</b> <b>(spesometro)</b></p>	
<p>L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall'articolo 39, può, in base ad elementi e circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato. A tal fine, con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalità in base alle quali l'ufficio può determinare induttivamente il reddito o il maggior reddito <i>in relazione ad elementi indicativi di capacità contributiva individuati con lo stesso decreto</i>, quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o più periodi di imposta.</p>	<p>L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall'articolo 39, può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta, salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, o comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.</p>	<p>Il nuovo comma 4 della norma, a differenza di quella precedente, illustra unicamente i principi in materia di accertamento sintetico. Va inoltre segnalato come:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rispetto alla versione precedente viene sostituita la locuzione elementi e circostanze di fatto certi, con il rinvio alle spese di qualunque genere sostenute dal contribuente. Concettualmente, si ritiene che la differenza non sia profonda ma sia nettamente diverso il risvolto pratico che il nuovo redditometro potrebbe avere in relazione alle maggiori capacità di acquisizione dei dati da parte dell'amministrazione finanziaria;</li> <li>- nella nuova norma viene fissato un principio chiaro in base al quale le spese in questione devono essere finanziate, prima di tutto, dal reddito di periodo. Fermo restando che la differenza potrebbe essere giustificata in qualunque modo evidenziando, ad esempio, la capacità di risparmio dei periodi di imposta precedenti.</li> </ul>
<p align="center"><b>Articolo 38, comma 5</b></p>	<p align="center"><b>Articolo 38, comma 5</b> <b>(redditometro)</b></p>	<p align="center"><b>Commento alle modifiche</b></p>
<p>Qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui è stata effettuata e <i>nei quattro precedenti</i>.</p>	<p>La determinazione sintetica può essere altresì fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale. In tale caso è fatta salva per il contribuente la prova contraria di cui al quarto comma.</p>	<p>Il nuovo comma 5 dell'articolo 38 evidenzia un concetto più vicino a quello tradizionalmente conosciuto come accertamento da redditometro. Viene infatti affermato come la determinazione sintetica del reddito può essere effettuata anche basandosi su alcuni indicatori di capacità contributiva particolarmente significativi che però devono essere raffinati in modo da tener conto della zona e della composizione del nucleo familiare. Viene inoltre meno qualunque riferimento agli incrementi patrimoniali che, in caso di accertamento, venivano suddivisi su più periodi di imposta. È probabile che nella nuova ottica del redditometro tale concetto possa essere rappresentato dalla valorizzazione di una spesa integralmente nel periodo di imposta del suo sostenimento.</p>
<p align="center"><b>Articolo 38, comma 6</b></p>	<p align="center"><b>Articolo 38, comma 6</b> <b>(disposizioni comuni)</b></p>	<p align="center"><b>Commento alle modifiche</b></p>
<p>Il contribuente ha facoltà di dimostrare, anche prima della notificazione dell'accertamento, che il maggior reddito determinato sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. L'entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione.</p>	<p>La determinazione sintetica del reddito complessivo di cui ai precedenti commi è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato.</p>	<p>Il nuovo comma 6 della norma afferma un principio innovativo in base al quale, al fine di innescare il nuovo accertamento sintetico, è sufficiente uno scostamento di un quinto rispetto a quanto dichiarato dal contribuente. Rispetto alla precedente norma viene dunque ridotto il livello oltre il quale l'accertamento sintetico può essere innescato. Viene inoltre cancellato il riferimento al fatto che lo scostamento deve verificarsi per almeno due periodi di imposta limitatamente, questo, ai fini dell'attivazione del redditometro "puro" basato cioè sugli indicatori del D.M. 1992.</p>

Articolo 38, comma 7	Articolo 38, comma 7 (disposizioni comuni)	Commento alle modifiche
Dal reddito complessivo determinato sinteticamente non sono deducibili gli oneri di cui all'articolo 10 del TUIR.	L'ufficio che procede alla determinazione sintetica del reddito complessivo ha l'obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.	Viene introdotto l'obbligo, in capo all'ufficio, di convocare il contribuente nonché di attivare il contraddittorio finalizzato all'accertamento con adesione nell'ambito della procedura di accertamento sintetico. Viene dunque abrogata la precedente disposizione che consentiva l'attivazione del redditometro anche in caso di mancata risposta da parte del contribuente agli inviti formulati da parte dell'amministrazione finanziaria.
Articolo 38, comma 8	Articolo 38, comma 8 (disposizioni comuni)	Commento alle modifiche
Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano anche quando il contribuente non ha ottemperato agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numeri 2), 3) e 4).	Dal reddito complessivo determinato sinteticamente sono deducibili i soli oneri previsti dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917; competono, inoltre, per gli oneri sostenuti dal contribuente, le detrazioni dall'imposta lorda previste dalla legge.	La nuova formulazione della norma rende chiaro come, una volta effettuato l'accertamento, si procede di fatto ad una nuova liquidazione della dichiarazione del contribuente sulla base della differenza tra quanto accertato e quanto dichiarato tenendo in considerazione sia gli oneri deducibili che le detrazioni di imposta spettanti al contribuente sia quelle previste dal testo unico delle imposte sui redditi che quelle previste da disposizioni speciali (si pensi al 36 per cento di detrazione in caso di spese di ristrutturazione edilizia).

**4. Autorizzazione preventiva per effettuare operazioni intracomunitarie.** A seguito del recepimento della normativa europea in materia di operazioni intracomunitarie finalizzata al contrasto alle frodi inerenti l'imposta sul valore aggiunto, con disposizione del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 29 dicembre 2010 è stata istituita una nuova procedura di autorizzazione preventiva per l'effettuazione delle operazioni intracomunitarie.

Infatti, come già indicato nella ns. circolare 1/2010/F del 22 gennaio 2010 – Verifica partita IVA del cliente/fornitore UE – il soggetto che pone in essere operazioni intracomunitarie con altri soggetti passivi UE ha l'onere di verificare la regolare posizione IVA di controparte mediante la consultazione on line dell'archivio VIES.

Proprio in virtù dell'attendibilità dei dati consultabili on line sul canale VIES, si è reso necessario garantire un maggior controllo dei dati messi a disposizione, mediante valutazione preventiva da parte degli Uffici competenti dei soggetti che vogliono porre in essere operazioni intracomunitarie.

Sostanzialmente il provvedimento prevede che i soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie devono comunicarlo preventivamente all'Agenzia delle Entrate.

Da qui è necessario effettuare la seguente distinzione:

- soggetti che richiedono l'attribuzione della partita IVA – esprimono la volontà compilando il campo “operazioni intracomunitarie” nei modelli AA7 o AA9 attraverso i quali si richiede l'attribuzione di Partita IVA;
- soggetti già titolari di Partita IVA – presentano apposita istanza in carta semplice all'Agenzia delle Entrate competente comunicando l'intenzione di voler effettuare operazioni intracomunitarie o, al contrario comunicano che non intendono più effettuarle, nel caso lo abbiano fatto in passato.

Una volta manifestata la volontà di effettuare queste operazioni, l'Agenzia delle Entrate si riserverà, nel termine di trenta giorni, di verificare che i dati forniti siano completi ed esatti e valuterà preliminarmente sul rischio di frode rappresentato dal soggetto richiedente. Solo dopo il trentunesimo giorno il soggetto richiedente verrà inserito nell'archivio VIES e solo da quel momento potrà effettuare operazioni intracomunitarie.

I soggetti che invece sono già presenti nell'archivio VIES perché hanno effettuato operazioni intracomunitarie negli anni 2009 e 2010 rimarranno presenti in questo archivio, fermo restando che l'Agenzia delle Entrate potrà svolgere controlli più approfonditi sull'affidabilità degli stessi ed in casi limite revocando loro la possibilità di compiere operazioni a livello intracomunitario.

**5. Limiti alla compensazione dei crediti erariali per i soggetti con debiti iscritti a ruolo.** Il D.L. 78/2010 ha stabilito:

- da un lato che a decorrere dal 1° gennaio 2011 i soggetti con debiti iscritti a ruolo superiori ad euro 1.500,00 per i quali sono scaduti i termini di pagamento non possono procedere all'utilizzo in compensazione dei crediti erariali eventualmente vantati;
- dall'altro la possibilità di utilizzo dei crediti erariali in compensazione debiti iscritti a ruolo. Tale possibilità è stata però demandata all'apposita emanazione di un decreto ministeriale e pertanto attualmente non percorribile.

Qualora il contribuente violi quanto previsto al primo punto incorre in sanzioni pari al 50% dell'importo indebitamente compensato.

Data la situazione prospettata, che lascia aperti molteplici dubbi specialmente di natura operativa, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito in un comunicato stampa che fino a quando non verrà emanato il decreto di cui al precedente punto 2. non verranno irrogate le sanzioni di cui sopra anche nel caso in cui si siano stati compensati dei crediti erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo superiori ad euro 1.500,00 per i quali sono scaduti i termini di pagamento, purché si conservino crediti per un valore pari a quello dei ruoli.

## **6. Il Collegato lavoro: nuove sanzioni e disposizioni**

**6.1. Misure contro il sommerso.** Per identificare i lavoratori non in regola viene utilizzata la comunicazione preventiva di assunzione, che deve essere inviata dal datore di lavoro privato (escluso quello domestico).

In caso di mancata comunicazione il datore dovrà pagare una sanzione da 100 a 500 euro per ogni lavoratore ed una sanzione da 1.500 a 12.000 euro, più 150 euro per ogni giorno di lavoro irregolare effettivo.

In caso di regolarizzazione successiva ad un periodo di lavoro irregolare, la sanzione si riduce: l'importo sarà compreso tra 1.000 ed 8.000 euro, più 30 euro per ogni giorno di lavoro non regolare. Le sanzioni civili aumentano del 50%; viene eliminato il minimo di 3.000 euro. In caso di mancanza dei dati relativi al lavoratore, nel settore turistico il datore può integrare la comunicazione entro tre giorni dall'instaurazione del rapporto di lavoro.

**6.2. Disposizioni in materia di co.co.co.** In caso di accertamento della natura subordinata di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, è previsto che, se entro il 30 settembre 2008 il committente/datore ha offerto un contratto di lavoro subordinato, nonché abbia, dopo la data di entrata in vigore di questa legge, ulteriormente offerto la conversione a tempo indeterminato del contratto in corso o offerto l'assunzione a tempo indeterminato per mansioni equivalenti a quelle svolte durante il rapporto di lavoro precedentemente in essere, si possa limitare a corrispondere al lavoratore un'indennità (minimo due mensilità e mezzo, massimo 6).

**6.3 Disciplina orario di lavoro.** È stato modificato il regime sanzionatorio per i riposi settimanali, giornalieri e per i periodi di ferie. Le nuove sanzioni sono graduate in funzione della ripetizione nei singoli periodi delle stesse violazioni e del numero dei lavoratori coinvolti nelle violazioni stesse. Le nuove sanzioni variano da un minimo di 100 ad un massimo di 5.000 euro, quando la mancata concessione dei riposi riguardi più di dieci lavoratori o si è verificata in più di cinque periodi giornalieri o settimanali.

**6.4 Nuove procedure di licenziamento e conciliazione.** La nuova procedura prevede che l'impugnativa del licenziamento debba essere effettuata entro i 60 giorni successivi alla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch'essa in forma scritta dei motivi, ove non contestuale. Inoltre, l'impugnazione del licenziamento diverrà inefficace se, entro i successivi 270 giorni, il lavoratore non procederà al deposito del ricorso presso la cancelleria del Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro o della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione o arbitrato.

Nel caso in cui il datore di lavoro abbia rifiutato il tentativo di conciliazione o l'arbitrato, ovvero non si sia raggiunto l'accordo necessario per l'espletamento, il ricorso davanti al Giudice del Lavoro dovrà essere depositato, a pena di decadenza, nel successivo termine di 60 giorni.

In aggiunta, il Collegato lavoro ha stabilito che il tentativo di conciliazione prima del ricorso al giudice diventi facoltativo: le parti sono pertanto libere di rivolgersi immediatamente all'autorità giudiziaria, tanto nel lavoro pubblico quanto in quello privato.

**7. Cenni sulla valutazione dello stress.** L'articolo 28 del D.Lgs n. 81/08 (Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro), impone che tutte le imprese, pubbliche e private e di ogni dimensione, dal 1° gennaio 2011 debbano avviare le valutazioni delle possibili fonti di stress.

Entro il 31 dicembre 2010, i datori di lavoro dovevano predisporre un Documento di Valutazione dei Rischi contenente la programmazione temporale della verifica interna dei fattori di rischio e il termine finale di tale verifica. I datori di lavoro che avessero già effettuato la valutazione coerentemente con l'accordo europeo del 2004, però, non dovranno ripetere l'indagine. Saranno solo tenuti ad aggiornarla in presenza di infortuni significativi o di riorganizzazioni del processo produttivo.

**8. Deduzione Irap per contribuenti Regione Piemonte.** La Regione Piemonte ha previsto una deduzione forfetaria di 5.000 euro annuali per 3 anni, al fine di abbattere la base Irap delle aziende le quali, con decorrenza gennaio 2011, provvederanno ad effettuare assunzioni a tempo indeterminato; tale deduzione raddoppia qualora il nuovo occupato sia un soggetto con oltre 50 anni di età da ricollocare.

Trattandosi di bonus non soggetto a plafond, non sarà necessaria alcuna prenotazione né è previsto un "click day".

**9. Interessi legali.** Con decreto del 7 dicembre 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2010, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha stabilito che la misura del saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284 c.c., a decorrere dal 1° gennaio 2011, passa dall'1% all'1,5%.

Nell'attesa di incontrarVi porgo unitamente ai collaboratori ed ai dipendenti dello studio i migliori auguri di un anno lavorativo proficuo.

*Lorenzo Perinetta*